

NORMATIVA » NORMATIVA PROVINCIALE » XXIV - Tutela del paesaggio e dell' ambiente » B - Tutela del paesaggio » LEGGE PROVINCIALE 8 maggio 1990, n. 10 »

g)

Legge provinciale 8 maggio 1990, n. 10 ¹⁾

Norme sulla circolazione con veicoli a motore in territorio sottoposto a vincolo idrogeologico

Art. 1 (Ambito di applicazione)

...

Art. 2 (Circolazione e parcheggio nei territori soggetti al vincolo idrogeologico)

(1) È vietato circolare e parcheggiare con qualsiasi tipo di veicolo a motore, compresi le motoslitte, i veicoli cingolati, i gatti della neve, le roulottes, i rimorchi di qualsiasi tipo e simili su terreni sottoposti al vincolo di cui all'articolo 1, compresi sentieri, mulattiere e tracciati che, in considerazione delle loro caratteristiche di ampiezza, pendenza o fondo stradale non risultino adatti al transito delle autovetture a due ruote motrici e non siano sottoposti ad ordinaria e sistematica manutenzione. È fatta eccezione, limitatamente ai mesi invernali ed in presenza di sufficiente innevamento, per i mezzi battipista (gatti della neve, motoslitte, ecc.) per il solo espletamento della loro funzione di preparazione delle piste da sci, sia da discesa che da fondo, lungo i tracciati sciistici previsti nei singoli piani urbanistici comunali.

(2) È consentito il parcheggio entro una fascia di 10 m lungo le strade con circolazione libera, purché detta fascia di 10 m sia costituita da terreno non coltivato. Sono considerati terreni coltivati tutti i terreni ad utilizzazione agricola, i terreni soggetti a periodica lavorazione ed i **boschi** in fase di rinnovazione.

(3) Resta salvo ed impregiudicato il consenso del proprietario per la circolazione ed il parcheggio autorizzati ai sensi del presente articolo.

Art. 3 (Circolazione sulle strade non classificate come statali, provinciali e comunali)

(1) L'assessore provinciale competente può vietare la circolazione con qualsiasi tipo di veicolo a motore su strade non comprese tra quelle classificate come statali, provinciali o comunali ai sensi della normativa sulla classificazione. ²⁾

(2) Il divieto di cui al comma 1 non si applica alle strade destinate a collegare alla normale viabilità edifici con popolazione stabile e residente, salvo l'assenso dei proprietari e/o usufruttuari degli stessi, nonché degli eventuali affittuari ivi residenti.

(3) Il divieto di circolazione è reso noto mediante apposizione, a cura dell'amministrazione provinciale, di un apposito segnale di divieto di transito indicante anche gli estremi della legge. La segnaletica apposta in data antecedente all'entrata in vigore della presente legge rimane immutata. ²⁾

(4) È in facoltà dell'amministrazione provinciale o del proprietario della strada l'apposizione di una sbarra con serratura, qualora venga accertata la frequente violazione del divieto di circolazione.

(5) Il parcheggio all'imbocco delle strade a circolazione vietata, anche se chiuse con sbarra, e lungo le medesime è vietato quando compromette l'accesso e/o la normale transitabilità ad un autocarro. In caso di violazione l'autorità forestale è autorizzata a fare rimuovere l'automezzo ingombrante a spese del proprietario dello stesso.

(6) È obbligo del conducente regolare la velocità dei veicoli avuto riguardo alle particolari caratteristiche e condizioni delle strade quali pendenza, larghezza, mancanza di banchine transitabili, segnaletica, stato del fondo stradale, possibilità di sollevamento polvere, ecc., e ciò per evitare particolare anomala usura del manto stradale, danni alle opere di deviazione della acque, un inutile fonte d'inquinamento da rumore e da polvere ed a tutela e rispetto sia del patrimonio faunistico che degli animali pascolanti come pure delle colture dei terreni limitrofi. In nessun caso comunque, i veicoli a motore ammessi alla circolazione su strade chiuse al traffico ai sensi della presente legge potranno superare la velocità di 30 km/h.

(7) Il direttore dell'ispettorato ripartimentale per le Foreste

può sospendere temporaneamente le autorizzazioni ed interdire temporaneamente il transito di ogni categoria di aventi diritto, qualora, a seguito di particolari eventi meteorologici, il fondo stradale dovesse essere particolarmente deteriorato o deteriorabile. È escluso da tale limitazione il transito di mezzi pubblici o privati per interventi di pronto intervento e di soccorso.

Art. 4 (Persone autorizzate al transito)

...

Art. 5 (Autorizzazioni)

(1) L'amministrazione forestale rilascia ai residenti, nonché ai proprietari, ai titolari di altri diritti reali, agli affittuari, ai locatari ed agli amministratori di immobili situati nel settore di territorio dove la strada è stata chiusa al traffico, apposito contrassegno che dovrà essere esposto in maniera ben visibile sull'automezzo. Nel caso di comproprietà indivise gestite da organi di amministrazione come le interessenze, vicini e simili, il contrassegno di cui al presente comma è rilasciato soltanto al rispettivo presidente e/o ad altre persone da lui designate, dopo averne comprovate le effettive necessità ed i compiti alle stesse affidati. In caso di piccole comproprietà e coaffittanze le cui quote singole siano inferiori ad ettari uno, nonché per baite, fienili ed infrastrutture analoghe, l'autorizzazione al transito può essere rilasciata solo ad una persona di norma individuabile nel gestore o amministratore della proprietà collettiva.

(2) Autorizzazioni anche plurigiornaliere possono essere rilasciate, su motivata richiesta, ad invalidi motulesi dietro presentazione di idoneo certificato di invalidità, ad apicoltori, itticultori, gestori di riserve di caccia, accompagnatori alla caccia del camoscio, agli agenti venatori e guardiapesca volontari senza stabile e costante rapporto di lavoro su richiesta del gestore della caccia e della pesca.

(3) Le autorizzazioni di cui al secondo comma del presente articolo sono rilasciate secondo parametri e direttive da emanarsi con apposito regolamento.

(4) Le autorizzazioni di cui al secondo comma del presente articolo, nonché quelle di cui all'ultimo comma dell'articolo 4 vengono rilasciate su richiesta motivata ed in base ad idonea documentazione dall'autorità forestale e contengono le generalità dell'interessato, il tipo ed il numero di targa del veicolo, il periodo di validità ed il percorso concesso.

(5) Per esclusive ragioni di servizio la circolazione ed il parcheggio nei territori di cui al precedente articolo 2 e la circolazione sulle strade di cui al precedente articolo 3, sono in ogni caso liberi ed ammessi per i veicoli motorizzati degli organi di pubblica sicurezza, di polizia e vigilanza forestale, dei servizi sanitari e di pronto soccorso, di antincendio, di soccorso alpino, di altri organi dello Stato per esclusive ragioni di servizio, di agenti venatori e di vigilanza sulla pesca con rapporto di lavoro duraturo a tempo pieno e retribuito, nonché per i veicoli a motore degli impiegati provinciali e comunali incaricati all'espletamento di servizi speciali su autorizzazione dell'assessore competente.

(6) L'assessore provinciale alle foreste

può consentire la circolazione con veicoli a motore per motivi di studio o di altra natura e che abbiano manifesto carattere di pubblico interesse, sulle strade chiuse al traffico di cui al precedente articolo 3 o nei settori di territorio soggetto al vincolo di cui al precedente articolo 1. Nell'ambito di parchi naturali l'autorizzazione di cui sopra può essere rilasciata anche dall'assessore alla tutela del paesaggio.

(7) Sia i contrassegni rilasciati ai sensi del comma 1, che ogni altra forma di autorizzazione al transito, dovranno essere esposti in maniera ben visibile sull'automezzo ed esibiti ad ogni richiesta da parte degli organi di controllo.

(8) Le autorizzazioni di cui ai precedenti commi, salvo che per gli aventi diritto legale di passaggio, non possono essere concesse qualora il o i proprietari della strada o del terreno o i loro legali rappresentanti abbiano manifestato per iscritto il loro motivato dissenso.

(9) Quando fosse applicata da parte dell'amministrazione provinciale una sbarra con serratura, unitamente all'autorizzazione di cui al secondo e quarto comma del presente articolo, viene consegnata una chiave con l'obbligo di chiudere la sbarra ad ogni passaggio e di restituire la chiave alla scadenza dell'autorizzazione.

Art. 6 (Sanzioni amministrative)

...

Art. 7 (Personale incaricato)

...

Art. 8 (Ufficio competente)

...

Art. 9 (Variazioni dell'organico di ruoli provinciali)

...

Art. 10 (Agenti venatori e guardiapesca)

(1) Agli agenti tecnici dipendenti della Provincia autonoma di Bolzano addetti all'ufficio caccia e pesca ed all'ufficio azienda provinciale foreste

e demanio con mansioni di agente venatorio e/o guardiapesca, è attribuita la qualifica di agente di polizia giudiziaria ai sensi dell'articolo 57 del Codice di procedura penale.

Art. 11 (Norme abrogate)

...

Art. 12 ⁴⁾

...

- 1) Pubblicata nel B.U. 22 maggio 1990, n. 25.
- 2) I commi 1 e 3 sono stati sostituiti dall'art. 23 della L.P. 19 febbraio 2001, n. 4 .
- 3) Vedi l'art. 1, comma 22, del D.P.P. 19 luglio 2006, n. 34 .
- 4) Omissis.